



**Istituto Comprensivo "Padre R. Baranzano"**

13037 SERRAVALLE SESIA ( VC )

P.zza I Maggio, 2

Indirizzo di PEC: [VCIC81300L@pec.istruzione.it](mailto:VCIC81300L@pec.istruzione.it), e-mail: [VCIC81300L@istruzione.it](mailto:VCIC81300L@istruzione.it)

sito: [www.icserravalle.edu.it](http://www.icserravalle.edu.it)

Tel +39 0163 450106 C.F. 91011950028

## **Regolamento di Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo**

*Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 4 del 29 giugno 2026*

*Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 46 del 30 giugno 2026*

### **PREMESSA**

La scuola, comunità educante fondata sui valori della Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 33, 34) e della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata con L. 176/1991), è chiamata a garantire il pieno sviluppo della persona, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'uguaglianza.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nelle sue molteplici manifestazioni (fisiche, verbali, psicologiche, digitali), costituisce un grave ostacolo alla realizzazione di tali principi e compromette il benessere psico-fisico, relazionale e sociale dei minori.

La Legge 71/2017 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, privilegiando approcci educativi e formativi. La recente Legge 70/2024 ha esteso l'ambito di applicazione anche al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando il ruolo delle istituzioni scolastiche e degli enti territoriali, introducendo nuovi strumenti di prevenzione, sostegno e responsabilizzazione.

Il regolamento scolastico, integrando i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007 e dal D.P.R. 134/2025) e del Patto Educativo di Corresponsabilità, intende:

- ✓ prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione, diretta e indiretta;
- ✓ promuovere la cultura del rispetto, della legalità e della cittadinanza digitale;
- ✓ garantire un sistema di protezione e sostegno alle vittime, accompagnato da azioni educative rivolte anche ai responsabili di condotte scorrette;
- ✓ rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia e territorio;
- ✓ formare studenti consapevoli, responsabili e capaci di vivere la dimensione digitale con spirito critico e rispetto delle regole.

Dal punto di vista pedagogico e formativo, il regolamento si fonda su una visione integrata: la prevenzione non è solo disciplina, ma educazione alla convivenza civile, alla gestione dei conflitti e alla cittadinanza attiva. L'approccio è quello della "scuola inclusiva", in cui l'errore e la devianza diventano occasioni di crescita e recupero, senza rinunciare alla necessaria fermezza contro comportamenti lesivi.

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71 e della Legge 17 maggio 2024, n. 70, disciplina le misure di prevenzione, contrasto, protezione e recupero in materia di bullismo e cyberbullismo.
2. Finalità prioritaria del Regolamento è garantire un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e rispettoso, in cui ogni alunno/a possa sviluppare le proprie potenzialità cognitive, affettive e relazionali.
3. Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutte le componenti della comunità scolastica – alunni, docenti, personale ATA, dirigenti, famiglie, educatori esterni – e riguardano comportamenti e condotte che si manifestano:
  - nei locali e nelle pertinenze della scuola;
  - durante le attività educative, culturali, sportive o progettuali organizzate dall'Istituto;
  - nello spazio digitale e telematico, qualora le condotte siano collegate alla vita scolastica o abbiano effetti sul clima educativo della comunità.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

**Bullismo.** Ai sensi dell'art. 1-bis della L. 70/2024, per bullismo si intende ogni aggressione o molestia reiterata, da parte di uno o più soggetti, in danno di un minore o di un gruppo di minori, tale da generare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione. Rientrano nel bullismo atti e comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, minacce, ricatti, istigazione all'autolesionismo o al suicidio, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

**Cyberbullismo.** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 71/2017, si intende qualunque forma di aggressione, molestia, diffamazione, denigrazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata attraverso mezzi telematici, nonché la diffusione on-line di contenuti lesivi finalizzati a isolare o ridicolizzare la vittima.

**Tipologie di cyberbullismo.** Rientrano nella categoria: litigi on-line (*flaming*), molestie ripetute (*harassment*), diffusione di contenuti offensivi (*denigration*), furto d'identità (*impersonation*), diffusione di dati sensibili (*outing*), esclusione da comunità virtuali (*exclusion*), minacce ripetute e gravi (*cyberstalking*).

**Ruoli nelle dinamiche.** Oltre a bullo e vittima, assumono rilievo i cosiddetti "gregari", gli "spettatori passivi" e i "difensori". La scuola promuove il coinvolgimento attivo degli studenti in qualità di *peer supporter*, valorizzando condotte prosociali.

**Condotte non qualificabili come bullismo.** Non costituiscono bullismo singoli episodi isolati di conflitto o litigi occasionali, che restano soggetti a valutazione disciplinare secondo la gravità.

### ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Regolamento si fonda sui seguenti riferimenti:

- **Costituzione della Repubblica Italiana:** artt. 2, 3, 30, 33 e 34;
- **Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza** (L. 176/1991);
- **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. 249/1998, D.P.R. 235/2007 e D.P.R. 134/2025);
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71** (Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo);
- **Legge 17 maggio 2024, n. 70** (Disposizioni e delega in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo);
- **Linee di orientamento del MIUR/MIM** per la prevenzione e il contrasto di bullismo e

cyberbullismo (2007, 2015, 2017, 2021);

- **Regolamento generale sulla protezione dei dati personali** (Reg. UE 679/2016 – GDPR);
- **Documenti di Istituto** (PTOF, Regolamento d'Istituto, Patto di Corresponsabilità).

#### **ART. 4 – AZIONI EDUCATIVE E FORMATIVE**

1. La scuola riconosce che la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo non si esaurisce nell'adozione di misure disciplinari, ma si fonda su un approccio pedagogico-educativo, volto a favorire la crescita personale, il rispetto reciproco, l'empatia e la cittadinanza digitale consapevole.
2. Le azioni educative sono integrate nel curriculum verticale e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con particolare attenzione all'educazione civica, alla gestione dei conflitti e alla promozione di comportamenti inclusivi.
3. Le azioni privilegiano attività di sensibilizzazione, alfabetizzazione socio-emotiva, circle-time, giochi cooperativi e coinvolgimento delle famiglie.
4. La scuola promuove la formazione del personale docente e ATA, il coinvolgimento delle famiglie in attività di informazione e prevenzione e la collaborazione con enti locali, associazioni, servizi territoriali e forze dell'ordine.

### **TITOLO II – PREVENZIONE E FORMAZIONE**

#### **ART. 5 – AZIONI DI PREVENZIONE INTEGRATE NEL PTOF**

1. L'Istituto inserisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) azioni sistematiche di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, in coerenza con la L. 71/2017, la L. 70/2024 e le Linee di orientamento ministeriali.
2. Tali azioni comprendono:
  - percorsi di educazione civica e cittadinanza digitale;
  - attività di alfabetizzazione emotiva e gestione dei conflitti;
  - laboratori di educazione all'uso consapevole delle tecnologie e alla tutela della privacy;
  - iniziative di inclusione sociale e di valorizzazione delle differenze;
  - programmi di collaborazione con enti locali, associazioni e servizi socio-educativi.

#### **ART. 6 – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE**

1. La scuola promuove la cittadinanza digitale attiva e responsabile attraverso moduli didattici trasversali, volti a sviluppare negli studenti:
  - consapevolezza dei diritti e doveri on-line;
  - conoscenze di base sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati personali;
  - capacità di riconoscere e segnalare comportamenti a rischio in rete;
  - rispetto delle regole di netiquette e delle diversità culturali;
  - spirito critico verso informazioni e contenuti reperiti in rete.
2. La cittadinanza digitale è oggetto di curriculum verticale.
3. Sono valorizzate le metodologie didattiche collaborative.

#### **ART. 7 – ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE**

1. L'Istituto organizza periodicamente iniziative di sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico, anche in occasione della Giornata del Rispetto (20 gennaio).
2. Le attività possono assumere forma di:
  - a) incontri con esperti (psicologi, forze dell'ordine, associazioni, mediatori culturali);

- b) laboratori teatrali, artistici, musicali e multimediali sul tema del rispetto e della non violenza;
- c) campagne di comunicazione interna ed esterna (manifesti, spot, prodotti digitali);
- d) progetti di scambio e gemellaggio con altre scuole;
- e) concorsi e premi per la produzione di elaborati creativi.

#### **ART. 8 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

1. Il Dirigente scolastico promuove la formazione continua del personale docente e ATA, con corsi e aggiornamenti su:
  - a) Riconoscimento precoce di segnali di bullismo e cyberbullismo;
  - b) Gestione educativa e disciplinare dei casi;
  - c) modalità di segnalazione e monitoraggio;
  - d) Strategie di mediazione e giustizia riparativa;
  - e) tutela della privacy e trattamento dei dati personali.
2. Il personale scolastico è tenuto a partecipare alle attività formative e ad applicare in modo coerente i protocolli di intervento.
3. Il Referente di Istituto per bullismo e cyberbullismo cura il coordinamento delle iniziative formative, in sinergia con i docenti referenti per l'educazione civica e la cittadinanza digitale.

### **TITOLO III – RUOLI E RESPONSABILITÀ**

#### **ART. 9 – COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

1. Il Dirigente scolastico è il garante della sicurezza educativa, del benessere psicofisico e della tutela dei diritti degli studenti, in attuazione della L. 71/2017, della L. 70/2024 e del D.P.R. 249/1998.
2. Egli, in particolare:
  - a. assicura l'adozione e l'attuazione del presente Regolamento, curandone la diffusione a studenti, famiglie e personale scolastico;
  - b. nomina formalmente il Referente di Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, garantendogli supporto operativo e ore di servizio dedicate;
  - c. vigila affinché siano integrati nel PTOF i percorsi educativi di prevenzione e le attività formative previste dalla normativa vigente;
  - d. riceve e valuta le segnalazioni di atti di bullismo o cyberbullismo, attivando senza indugio le procedure di intervento, in collaborazione con il Referente e con il team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
  - e. informa tempestivamente le famiglie interessate e, ove necessario, i servizi territoriali competenti (Polizia Postale, Servizi Sociali, ASL);
  - f. applica le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto e attiva percorsi educativi e riparativi per gli studenti responsabili di condotte scorrette;
  - g. promuove la formazione periodica del personale scolastico e garantisce la presenza di momenti di sensibilizzazione annuali rivolti agli studenti;
- 2) Nei casi di particolare gravità o recidiva, il Dirigente scolastico esercita il potere di segnalazione all'Autorità giudiziaria e al Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa.

## **ART. 10 – RUOLO DEL REFERENTE PER BULLISMO E CYBERBULLISMO**

1. Il Referente di Istituto è un docente nominato dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Collegio Docenti, scelto tra coloro che dimostrano competenze pedagogiche, digitali e relazionali.
2. Compiti principali del Referente:
  - a) coordinare la rete di prevenzione interna, collaborando con i coordinatori di classe, i docenti di educazione civica e le figure di supporto psicopedagogico;
  - b) gestire, in sinergia con il Dirigente scolastico, la presa in carico delle segnalazioni;
  - c) fungere da punto di contatto con la Polizia Postale e le altre agenzie territoriali di supporto;
  - d) promuovere attività di informazione, campagne di sensibilizzazione e progetti didattici;
  - e) monitorare i casi attivi;
  - f) partecipare a corsi di formazione specifici e diffonderne i contenuti all'interno della comunità scolastica.
3. Il Referente collabora con i rappresentanti dei genitori per promuovere la partecipazione attiva della comunità educante alle politiche di prevenzione.

## **ART. 11 – FUNZIONI DEI DOCENTI**

1. I docenti hanno il compito primario di vigilare, educare e intervenire tempestivamente in caso di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo, segnalando senza indugio i fatti al Dirigente scolastico o al Referente.
2. Ogni docente è tenuto a:
  - a) promuovere in classe un clima relazionale positivo, fondato sul rispetto e sulla collaborazione;
  - b) integrare nei percorsi didattici i temi del rispetto, della cittadinanza digitale e della gestione dei conflitti;
  - c) favorire la partecipazione degli alunni a laboratori, progetti e attività di prevenzione;
  - d) collaborare con il Referente e con il Dirigente nella raccolta e nella documentazione delle segnalazioni;
  - e) adottare metodologie inclusive e strategie di apprendimento cooperativo che riducano i rischi di esclusione ed emarginazione;
  - f) sostenere percorsi di mediazione e riparazione in caso di comportamenti scorretti, accompagnando l'alunno/a responsabile in un cammino educativo di recupero;
  - g) informare le famiglie con tempestività e trasparenza, garantendo il rispetto della privacy.
3. In caso di mancato intervento o omissione della segnalazione, il docente può incorrere in responsabilità disciplinare, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalle norme vigenti.

## **ART. 12 – RUOLO DEL PERSONALE ATA**

1. Il personale ATA, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
2. In particolare:
  - a) esercita una vigilanza attenta e discreta nei luoghi comuni (corridoi, cortili, mense, spogliatoi, servizi igienici);
  - b) segnala tempestivamente al docente o al Dirigente eventuali episodi osservati o comportamenti sospetti;

- c) contribuisce a diffondere un clima di rispetto e collaborazione tra studenti, favorendo atteggiamenti di fiducia e di ascolto;
- d) partecipa, se previsto, ad attività di formazione promosse dall'Istituto sui temi della prevenzione.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITÀ DEGLI ALUNNI**

1. Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole di convivenza civile e digitale, assumendosi la responsabilità personale delle proprie azioni in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Ogni alunno/a deve:
  - a) rispettare la dignità, la libertà e la reputazione dei compagni e del personale scolastico;
  - b) astenersi da ogni forma di violenza, minaccia, esclusione, discriminazione o molestia, in presenza e in rete;
  - c) utilizzare in modo corretto e responsabile gli strumenti digitali e i social network;
  - d) segnalare al docente o al Referente episodi di bullismo o cyberbullismo, anche in forma riservata;
  - e) collaborare ai percorsi di mediazione, educazione o utilità sociale eventualmente previsti a titolo di sanzione riparativa.

#### **ART. 14 – COLLABORAZIONE DELLE FAMIGLIE**

1. Le famiglie sono parte integrante della comunità educante e hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
2. I genitori o esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a:
  - a) rispettare e sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità, che include specifiche clausole relative all'uso delle tecnologie digitali;
  - b) vigilare sull'uso domestico dei dispositivi elettronici e delle piattaforme on-line da parte dei figli;
  - c) collaborare attivamente con la scuola nella segnalazione, nella gestione e nella risoluzione degli episodi;
  - d) partecipare agli incontri formativi e informativi organizzati dall'Istituto;
  - e) sostenere i percorsi educativi e riparativi a cui i figli siano chiamati a partecipare;
  - f) contribuire a diffondere un clima di fiducia, rispetto e corresponsabilità tra scuola e famiglia.
3. Nei casi previsti dalla normativa, i genitori sono tenuti a rispondere civilmente degli atti compiuti dai figli, senza pregiudizio per i percorsi educativi e di sostegno avviati dall'Istituto.

### **TITOLO IV – INTERVENTI E PROCEDURE**

#### **ART. 15 – SEGNALAZIONE E PRESA IN CARICO DEI CASI**

1. Chiunque – alunno, docente, personale ATA, genitore – venga a conoscenza di comportamenti riconducibili a bullismo o cyberbullismo ha il dovere di informare senza indugio il docente di classe, il Referente o il Dirigente scolastico.
2. La segnalazione può essere:
  - a) formale, attraverso comunicazione scritta inviata alla mail istituzionale;
  - b) informale, mediante comunicazione orale, successivamente verbalizzata e acquisita agli atti.
3. Tutte le segnalazioni sono prese in carico dal Referente, che avvia immediatamente la fase di

analisi preliminare.

4. È garantita la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle norme nazionali sulla privacy.
5. Il mancato adempimento all'obbligo di segnalazione da parte del personale scolastico costituisce violazione dei doveri di servizio.

#### **ART. 16 – PROTOCOLLO OPERATIVO DI INTERVENTO**

1. Il protocollo di intervento si articola nelle seguenti fasi:
  - a) Raccolta della segnalazione e apertura del fascicolo;
  - b) Valutazione preliminare da parte del Referente e del Dirigente;
  - c) Convocazione del team operativo, composto da Dirigente, Referente, coordinatore di classe, docenti interessati, e, se necessario, consulenti esterni;
  - d) Colloqui riservati con la presunta vittima, gli autori della condotta e gli eventuali testimoni, nel rispetto della dignità di ciascuno;
  - e) Informativa alle famiglie coinvolte, con richiesta di collaborazione immediata;
  - f) Definizione del piano di intervento personalizzato, che può prevedere azioni di protezione della vittima, percorsi educativi per l'autore e coinvolgimento degli spettatori;
  - g) Monitoraggio e verifica dell'efficacia degli interventi.
2. In caso di comportamenti di particolare gravità o reiterazione, il Dirigente scolastico informa senza ritardo le autorità competenti (Polizia Postale, Servizi Sociali, Autorità giudiziaria minorile).
3. Tutta la documentazione è custodita in forma riservata e archiviata secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

#### **ART. 17 – RAPPORTI CON I SERVIZI TERRITORIALI E LE FORZE DELL'ORDINE**

1. L'Istituto collabora attivamente con i servizi territoriali (ASL, Servizi Sociali, Polizia Postale, enti del Terzo Settore, associazioni accreditate), in attuazione della L. 70/2024 e delle Linee di orientamento ministeriali.
2. Nei casi di cyberbullismo, è attivato il collegamento diretto con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, anche ai fini dell'oscuramento o della rimozione dei contenuti on-line, come previsto dall'art. 2 della L. 71/2017.
3. Per garantire il sostegno psicologico e pedagogico alle vittime e agli autori, la scuola si avvale di protocolli di intesa con i servizi socio-sanitari locali e con gli sportelli di ascolto territoriali.
4. L'Istituto può avvalersi dei canali messi a disposizione dal Safer Internet Centre e dal numero verde 19696 di Telefono Azzurro, quali strumenti di consulenza, supporto e orientamento per minori, famiglie e docenti.
5. Ogni collaborazione con enti esterni è formalizzata attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, che garantiscono la chiarezza dei ruoli e la tutela dei dati personali.

#### **ART. 18 – TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI**

1. Tutte le fasi del procedimento (segnalazione, indagine, intervento, monitoraggio) si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR, D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018).
2. Sono tutelati in particolare:
  - a) l'identità della vittima, dell'autore e dei testimoni;

- b) la riservatezza delle famiglie coinvolte;
  - c) l'uso limitato e proporzionato dei dati raccolti.
3. La diffusione di informazioni avviene solo nei limiti strettamente necessari alla gestione del caso e alle finalità educative e disciplinari previste dal Regolamento.
  4. L'Istituto adotta misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati (accessi riservati, archiviazione protetta, conservazione limitata nel tempo).
  5. Gli studenti e le famiglie sono informati delle regole di trattamento dei dati personali.

## **TITOLO V – SANZIONI E MISURE EDUCATIVE**

### **ART. 19 – PRINCIPI GENERALI**

1. Le sanzioni disciplinari e le misure educative hanno finalità formativa e rieducativa, coerente con i principi costituzionali (art. 27, c. 3, Cost.) e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Ogni provvedimento è adottato nel rispetto di criteri di gradualità, proporzionalità, tempestività e personalizzazione, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e delle condizioni soggettive del soggetto responsabile.
3. Nessuna sanzione ha carattere meramente punitivo: il comportamento scorretto diventa occasione di crescita attraverso percorsi educativi, riparativi e di responsabilizzazione.
4. Sono sempre garantiti il diritto al contraddittorio, la difesa del responsabile e la partecipazione della famiglia al procedimento disciplinare.

### **ART. 20 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

1. In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Disciplinare d'istituto.
2. Non sono mai consentite punizioni che ledano la dignità della persona, che siano lesive del diritto allo studio o che abbiano carattere discriminatorio.

### **ART. 21 – DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E RESPONSABILITÀ PENALE**

1. Quando i comportamenti configurano ipotesi di reato ai sensi del Codice Penale (es. percosse, lesioni personali, minacce gravi, diffamazione aggravata, istigazione al suicidio, pornografia minorile, stalking, trattamento illecito di dati personali), il Dirigente scolastico è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria o alla Polizia Postale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
2. Nei casi di cyberbullismo, la segnalazione riguarda anche l'oscuramento o la rimozione dei contenuti on-line ai sensi dell'art. 2 della L. 71/2017.
3. La segnalazione all'Autorità giudiziaria non esclude, ma anzi integra, l'attivazione dei provvedimenti disciplinari in ambito scolastico.
4. I genitori sono informati senza indugio di ogni iniziativa di natura giudiziaria, nel rispetto della normativa sulla privacy.

## **TITOLO VI – VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI**

### **ART. 22 – VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI**

1. Ogni anno il Team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo valuta l'efficacia delle strategie di prevenzione e contrasto adottate, tenendo conto di:
  - a) Riduzione del numero di episodi segnalati;

- b) qualità del clima relazionale nelle classi;
  - c) feedback raccolti da studenti, famiglie e docenti;
  - d) risultati di questionari di autovalutazione e benessere scolastico.
2. La valutazione confluisce nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM) dell'Istituto.

#### **ART. 23 – REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, ogniqualvolta intervengano nuove disposizioni legislative o si renda necessario un aggiornamento.
2. La revisione è approvata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti.
3. Ogni aggiornamento viene diffuso con le medesime modalità di pubblicazione del Regolamento originario.

### **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e viene immediatamente inserito tra i documenti ufficiali dell'Istituto (Regolamento di Istituto, PTOF, Patto Educativo di Corresponsabilità).
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito web della scuola.

#### **ART. 25 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di istruzione, sicurezza e responsabilità civile e penale.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento e sopravvenute norme di legge o regolamento statale, prevalgono queste ultime, con conseguente obbligo di adeguamento.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate in coerenza con i principi costituzionali, con le convenzioni internazionali sui diritti dei minori e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Ogni ulteriore richiamo normativo o giurisprudenziale non espressamente riportato si intende automaticamente applicabile in quanto parte integrante del quadro giuridico di riferimento.